


Civile Ord. Sez. 2 Num. 24988 Anno 2023

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 22/08/2023



### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 31329/2018 R.G. proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI ANVERSA, elettivamente domiciliato in SULMONA (AQ), VIA ANTONINO DE NINO n. 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MASSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

**- controricorrente -**

REGIONE ABRUZZO;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 4754/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che ha concluso per la rimessione del procedimento al Primo Presidente per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 374, primo comma, cod. proc. civ.;

Osserva

Con precedente ordinanza interlocutoria di questa Corte così si dispose:

*"Il Commissario per gli usi civici per la Regione Abruzzo, sorta contestazione tra il comune di Anversa degli Abruzzi e la Regione Abruzzo, da una parte, ed ENEL Produzione s.p.a., a riguarda della "qualitas soli" di un fondo, che la Regione e il Comune pretendevano di reintegrare in via amministrativa, in quanto appartenente al demanio civico, a causa del mancato rispetto della procedura prefettizia di espropriazione del 1932 e indi successivo trasferimento all'ENEL, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione <<per avere i fondi occupati dall'ENEL Produzione s.p.a. perso la loro natura demaniale civica in conseguenza di legittimo procedimento di esproprio per pubblica utilità>>.*

*La statuizione del Commissario venne reclamata dal comune di Anversa degli Abruzzi innanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale dichiarò la nullità della sentenza del Commissario e rimise le parti innanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ.*

*Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza di secondo grado.*

*Il Commissario aveva reputato che il decreto d'espropriazione dei fondi del Prefetto dell'Aquila del 7/7/1932, attualmente occupati dall'ENEL e allora dalle Ferrovie dello Stato, avesse legittimamente trasferito i medesimi, così eliminando ogni preesistente diritto civico, in conformità all'art. 52 della l. n. 2359/1865. La Corte romana non condivide l'esposto ragionamento in quanto sarebbe*

*occorso un previo provvedimento di sdemanializzazione, che non consta agli atti (in particolare, sarebbe occorso il provvedimento autorizzativo all'alienazione o al mutamento di destinazione del Ministero dell'Economia - ora della Regione - ex art. 12, l. 1766/1927). Solo in presenza di un tale provvedimento il bene, in quanto sottratto al regime dell'inalienabilità e indisponibilità, sarebbe rimasto escluso dall'accertamento commissariale (cita S. U. n. 25816/2009).*

*ENEL Produzione s.p.a. ricorre avverso la decisione d'appello sulla base di due motivi.*

*Resiste con controricorso il comune di Anversa degli Abruzzi.*

*Con i due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29, l. n. 1766/1927, 5, l. 2248/1865, all. E; nonché degli artt. 102, 103 e 111 Cost.; altresì, degli artt. 12 preleggi, 52, l. n. 2359/1865, della l. n. 431/1985, del d.P.R. n. 327/2001, art. 4, come successivamente modificato, degli artt. 21 septies, l. n. 241/1990, come successivamente modificato.*

*Assume, in sintesi, la ricorrente che:*

*- la giurisdizione si determina sulla base della "causa petendi" sostanziale, che, nella specie, consiste nella <<possibilità o nell'impossibilità che le terre di uso civico - quelle di cd. Demanio civico e quelle private gravate da usi civici - siano espropriabili per pubblica utilità>>;*

*-quindi l'accertamento sulla giurisdizione, pur implicando l'apprezzamento di elementi di merito, non può implicare che la statuizione sulla giurisdizione debba confondersi con la decisione sul merito;*

*- la Corte d'appello aveva deciso sulla scorta di principio di diritto oramai superato nella giurisprudenza di legittimità, la quale aveva successivamente chiarito che l'espropriazione per pubblica utilità, ex l. n. 2359/1865, art. 52, co. 2, si applica anche ai diritti d'uso*

*civico (cita Cass. n. 9986/2007); invero, i terreni di uso civico sono suscettibili d'esecuzione forzata nel pubblico interesse (cita C. Cost. n. 391/1989);*

*- la decisione aveva erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione e, in particolare, ivi inclusa quella concernente l'impossibilità per il Commissario di dichiarare la nullità dell'espropriazione (peraltro, solo in epoca successiva la legge -art. 4, d. P.R. n. 327/2001- aveva previsto la non espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità col predetto uso);*

*- all'epoca l'art. 12, l. n. 1766/1927 escludeva alienabilità e usucapibilità in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, ma non v'era accenno all'espropriazione per pubblica utilità, per contro la Corte cost. (sent. n. 391/1989) aveva affermato sussistere un regime di alienabilità controllata e quindi di suscettibilità all'espropriazione per pubblica utilità.*

*Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ."*

Venuto il processo alla pubblica udienza del 22/6/2023, lette le conclusioni del P.G., reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.

Invero, i beni di uso civico, avendo natura demaniale, vanno considerati inalienabili e insuscettibili d'usucapione o espropriazione forzata, salvo la preventiva autorizzazione amministrativa di cui all'art. 12, l. n. 1766/1927, e non sono suscettibili di sdemanializzazione di fatto. Configurazione, questa, che ha trovato conferma nella recente sentenza n. 12570/2023 resa dalle Sezioni Unite, la quale ha escluso che il decreto d'espropriazione possa porre nel nulla l'uso civico gravante su beni collettivi, senza un previo provvedimento di sdemanializzazione.

Occorre, quindi, statuire in sede di Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione qui posta.

P.Q.M.

rimette il ricorso alla Prima Presidenza, ai fini della sua assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso il 22 giugno 2023.